

Tabella A
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA AI SENSI DELLA NORMATIVA DEL P.T.P. VIGENTE

SUPERFICIE LOTTO	ALIENANTE	ACQUIRENTE	DATA REALIZZAZIONE FABBRICATO	AMMISSIBILITÀ'
1 ha < lotto < 3 ha	imprenditore agricolo*	imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI
			tra adozione e approvazione P.T.P.	SI
			dopo approvazione P.T.P.	SI
	imprenditore agricolo*	non imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI (senza frazionamento)
			tra adozione e approvazione P.T.P.	NO
			dopo approvazione P.T.P.	NO
	non imprenditore agricolo	imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI (senza frazionamento)
			tra adozione e approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)
			dopo approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)
	non imprenditore agricolo	non imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI (senza frazionamento)
			tra adozione e approvazione P.T.P.	NO
			dopo approvazione P.T.P.	NO
lotto > 3 ha	imprenditore agricolo*	imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI
			tra adozione e approvazione P.T.P.	SI
			dopo approvazione P.T.P.	SI
	imprenditore agricolo*	non imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
			tra adozione e approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
			dopo approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
	non imprenditore agricolo	imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
			tra adozione e approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
			dopo approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
	non imprenditore agricolo	non imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
			tra adozione e approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**
			dopo approvazione P.T.P.	SI (senza frazionamento)**

LEGENDA :

* - nel caso in cui l'alienante il fabbricato con annesso terreno sia un imprenditore agricolo a titolo principale, l'alienazione è ammissibile solo nel caso in cui il fabbricato stesso ed i terreni asserviti non "concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico funzionale delle aziende" (art. 68 comma 3 della L.R. 18/83); in tal senso, dopo l'alienazione, l'imprenditore agricolo non deve perdere tale requisito. Inoltre, se il fabbricato viene realizzato per soddisfare le esigenze abitative della famiglia coltivatrice, questo non potrà essere alienato ad altri soggetti se non con l'intera proprietà.

** - l'ammissibilità dell'alienazione con frazionamento dell'unità aziendale originaria è possibile solo nel caso in cui l'estensione dell'azienda originaria sia pari o maggiore di 6 ettari e il frazionamento dia vita a due proprietà entrambe di estensione pari o maggiore di 3 ettari. Nel caso in cui il frazionamento dà vita a unità aziendali di superficie inferiore a 3 ettari, vale quanto riportato nella tabella per cui l'alienazione è ammessa ma va alienata l'intera unità aziendale.

Si precisa che per "**unità minima aziendale**", ai sensi del Titolo VII della L.R. 18/83, si intende non la superficie minima aziendale necessaria ed indispensabile per poter richiedere il permesso di costruire per gli interventi previsti dal citato Titolo VII, ma essa si identifica, in ogni caso, con l'intera estensione dei terreni di proprietà, contigui e non, che formano l'intera azienda agricola. Pertanto, in sede di richiesta di permesso di costruire, per gli interventi previsti dal Titolo VII della L.R. 18/83, alle costruzioni è obbligatorio, in ogni caso, asservire l'intera unità aziendale (sia essa di 1, 3 o più ettari) e non la sola parte di superficie aziendale necessaria e sufficiente a contenere la volumetria o la superficie del/dei fabbricati da realizzare.

SUPERFICIE LOTTO	ALIENANTE	ACQUIRENTE	DATA REALIZZAZIONE FABBRICATO	AMMISSIBILITÀ'
lotto < 1 ha	imprenditore agricolo*	imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	Tale eventualità è da ritenersi ammessa solo nell'ipotesi in cui il terreno venga ceduto finalizzato alla sola coltivazione agricola senza esprimere alcuna autonoma capacità edificatoria.
			tra adozione e approvazione P.T.P.	
			dopo approvazione P.T.P.	
	imprenditore agricolo*	non imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	Quest'ultima potrà essere riconosciuta al terreno solo nel caso in cui questo va ad essere accorpato ad un altro terreno con uguale destinazione agricola e che non sia stato oggetto di compravendita dopo la data di approvazione del P.T.P. (26 ottobre 2001).
			tra adozione e approvazione P.T.P.	
			dopo approvazione P.T.P.	
	non imprenditore agricolo	imprenditore agricolo	prima adozione P.T.P.	Quest'ultima potrà essere riconosciuta al terreno solo nel caso in cui questo va ad essere accorpato ad un altro terreno con uguale destinazione agricola e che non sia stato oggetto di compravendita dopo la data di approvazione del P.T.P. (26 ottobre 2001).
			tra adozione e approvazione P.T.P.	
			dopo approvazione P.T.P.	